



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 1110 del 25/08/2023

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E LA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE DI VERBANIA PER L'ATTIVAZIONE FINO A N. 10 TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO PER PAZIENTI DEL SER.D.

- ESAME E PROVVEDIMENTI

STRUTTURA: SERD

RESPONSABILE STRUTTURA: CROSA LENZ CHIARA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: SERD

L'estensore dell'atto: Casati Longoborghini Ermenegilda
Il Responsabile del procedimento: Crosa Lenz Chiara
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE STRUTTURA SOC SER.D.

RICHIAMATA la determinazione n 817 del 09/08/2021 con la quale si stipulava una convenzione con la Cooperativa Sociale "Risorse" per l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento per pazienti del Ser.D. avente validità sino al 4 agosto 2023.

ACQUISITA agli atti, la nota del 04/08/2023, ns. prot. n. 49876/23 del 07/08/2023, con la quale la Cooperativa Risorse propone il rinnovo della convenzione in atto, dando la disponibilità ad accogliere, n. 10 utenti del Ser.D che effettueranno tirocinio di inserimento/reinserimento presso i propri cantieri di lavoro e con oneri a carico loro. Si chiede che il rinnovo abbia durata di anni 2.

VISTI

- La Legge n. 92 del 28/06/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (art.1 comma 34 – 35 – 36)
- Accordo Governo Regioni e Province Autonome sottoscritti in data 24/01/2013 di adozione delle Linee Guida in materia di tirocini
- Il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 13/05/2013 tra Regione Piemonte e Parti Sociali al fine di condividere i contenuti della " Disciplina Regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi"
- La DGR n.74-5911 del 3 giugno 2013, "Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazioni delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti."
- Decreto Legge n 76/2013 convertito dalla Legge n 99/2013 del 23/08/2013
- La DGR n. 85-6277 del 22/12/2017, "Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria".

DATO ATTO che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

RITENUTO di dover quindi procedere al rinnovo della convenzione in oggetto per il periodo 09/08/2023 – 09/08/2025



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, il disciplinare di convenzione con la Cooperativa Risorse di Verbania, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) e composto da n. 5 pagine, che ne forma parte integrante e sostanziale, per il rinnovo della convenzione finalizzata all'effettuazione di n. 10 tirocini di inserimento/reinserimento per pazienti del Ser.D.

2°) di precisare che si provvederà con specifico e separato atto a formalizzare ciascun tirocinio all'atto dell'attivazione, e che gli stessi avverranno secondo quanto disposto dal disciplinare con la presente approvato.

3°) Di dare atto che la convenzione in argomento non comporta alcun onere di spesa per l'ASL VCO .

4°)Di precisare altresì che la convenzione in questione ha durata di 2 anni, dal 09/08/2023 al 09/08/2025

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

ALLEGATO A) composto da n 5 fogli

**DISCIPLINARE DI CONVENZIONE
PER TIROCINI DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO**

TRA

SOGGETTO PROMOTORE Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola

(di seguito denominata ASL VCO) Via Mazzini 117 CAP 28887 Omegna (Verbania) Codice fiscale/Partita I.V.A.: 00634880033 rappresentato, ai fini della Convenzione da: Dott.ssa Chiara Crosa Lenz nata il 25/12/1958 ad Ornavasso Provincia NO.

E

SOGGETTO OSPITANTE Cooperativa Sociale Risorse Via Muller 28921 Intra Verbania Codice fiscale/Partita I.V.A.: 01306240035 rappresentato dal sig. Zacchera Vittorio , nato a Verbania il 09/11/1959 e residente in Verbania via al Monterosso, 35

Premesso che

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. I Tirocini di inserimento/reinserimento, sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Per i pazienti con certificazione di soggetto svantaggiato (L.381/91) il lavoro risulta essere elemento fondamentale nella definizione del progetto terapeutico individuale.

Per quanto attiene più in particolare le caratteristiche, le modalità, i tempi di attivazione, l'avviamento di ciascun tirocinante, nonché per tutto quanto non esplicitato nel presente disciplinare si rimanda a quanto indicato dalle normative in materia, da ultimo il disposto della DGR n.85 – 6277 del 22 dicembre 2017

La presente convenzione viene stipulata per n. 10 tirocini ognuno dei quali sarà formalizzato con specifico provvedimento di Determina all'atto dell' attivazione.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Soggetto ospitante, nella fattispecie individuato nella Cooperativa Risorse, è colui il quale si impegna ad accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio di inserimento/reinserimento su proposta del soggetto promotore. Soggetto promotore, nella fattispecie l' ASL VCO è colui che propone l' inserimento/reinserimento presso la suddetta struttura.

Art. 2. Natura e durata del tirocinio formativo e di orientamento

Posto che ai sensi della legge regionale 34/2008 artt. 38 – 41 , il tirocinio di inserimento/reinserimento non costituisce rapporto di lavoro, in ossequio a quanto disposto dalla DGR n.85 – 6277 del 22 dicembre 2017 i tirocini di cui alla presente convenzione hanno una durata massima 12 mesi

Art. 3. Indennità di partecipazione e rimborso spese

Per quanto attiene ai rimborsi e corresponsione di indennità se ed in quanto dovute, si farà riferimento a quanto disposto dall' art. 10 della DGR n. 85 - 6277 del 22 dicembre 2017.

Art. 4. Garanzie assicurative

Viene posto in capo al soggetto ospitante tutto quanto concerne l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicurativa. Per tutto quanto d'altro in materia si fa riferimento al disposto art. 11 DGR n 85 – 6277 del 22 dicembre 2017

Art. 5. Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente

Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;

- specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento alle figure/profili professionali dei CCNL; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

Art. 6. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Al termine del tirocinio, ovvero al termine della eventuale proroga così come indicato al punto 2 di cui sopra il soggetto ospitante non potrà realizzare con il medesimo tirocinante un ulteriore tirocinio. Il tirocinio può essere utilizzato anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i seguenti soggetti:

- disabili di cui alla legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora);
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
- Viene inoltre demandato al soggetto ospitante l'incarico di inoltrare le comunicazioni obbligatorie utilizzando gli usuali canali amministrativi (GECO) del Portale Sistema Piemonte

Art. 9. Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI del dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto ed approvato dalla Regione. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista nel PFI

Art. 10. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

- Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati;
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
- Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo, dandone immediata comunicazione sia al tirocinante che al soggetto promotore, con la specifica delle motivazioni a supporto della interruzione
- Il soggetto promotore può sospendere od interrompere il tirocinio nel caso ritenga inadeguata l'adesione del tirocinante al progetto terapeutico e/o riabilitativo dandone immediata comunicazione sia al tirocinante che al soggetto ospitante, con la specifica delle motivazioni a supporto della interruzione

Art. 10. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

Art. 11. Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 2 dalla data di attivazione.

Firma del soggetto promotore

REGIONE PIEMONTE ASL VCO
DIRETTORE SOC SER.D.
..... DOTT.SSA CHIARA CROSA LENZ

Firma del soggetto ospitante

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE
28921 VERBANIA - Via Muller, 35
..... PARTITA IVA 01206240935